

**§ 97. - L.Reg. Emilia Romagna 30 ottobre 1979 n. 39. Immissioni di scarichi nelle acque costiere del mare Adriatico - Delega di funzioni amministrative alle province di Ferrara, Forlì e Ravenna.**

**Art. 1. (Oggetto della delega).** Le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni ad immettere direttamente nel mare Adriatico i rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici o da insedianti di qualunque specie attribuite ai capi dei compartimenti marittimi interessati, ai sensi dell'art. 11 della L. 10 maggio 1976 n. 319 e trasferite alla regione Emilia-Romagna a norma dell'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono delegate alle province di Ferrara, Forlì e Ravenna per i tratti di costa adriatica prospicienti le rispettive circoscrizioni territoriali.

**Art. 2. (Contenuto e ambiti della delega).** La delega di cui al precedente articolo comprende tutti gli atti inerenti l'esercizio della potestà autorizzativa o che abbiano comunque con essa implicazioni o connessioni o siano consequenziali alla stessa.

Alle province suddette compete anche il controllo sugli scarichi per i quali esse sono delegate ad autorizzare l'immissione in mare.

La delega comprende anche le autorizzazioni per immettere rifiuti nelle acque costiere mediante mezzi mobili; non si estende invece alle autorizzazioni per immettere scarichi nel mare libero di cui all'art. 11 terzo comma, della precitata L. 10 maggio 1976 n. 319.

**Art. 3. (Esercizio della delega - Direttive regionali).** I provvedimenti assunti dalle province suddette nell'esercizio della delega dovranno uniformarsi alle norme, ai criteri, ai limiti e indici di accettabilità previsti nella L. 10 maggio 1976 n. 319, nonché alla normativa integrativa e di attuazione emanata dalla Regione.

Compete alla giunta regionale impartire direttive agli enti delegati.

Tali direttive potranno, essere vincolanti solo se conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti suddetti.

Le direttive di carattere vincolate saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Art. 4. (Criteri, generali per l'esercizio delle funzioni delegate).** L'esercizio delle funzioni delegate dovrà ispirarsi ai seguenti principi:

- assicurare la necessaria omogeneità di indirizzo con i provvedimenti di competenza propria delle province ai sensi della L. 10 maggio 1976 n. 319;
- tenere, sul piano operativo, i necessari collegamenti con le autorità marittime statali che rimangono, competenti in ordine alla tutela del demanio marittimo ed alla sicurezza della navigazione;
- ricercare in qualsiasi fase dell'attività delegata la collaborazione e la partecipazione degli enti, associazioni economiche, sociali e di categoria interessati;
- osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello statuto regionale.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento, utile allo svolgimento delle relative funzioni.

**Art. 5. (Sostituzione e revoca della delega).** In caso di inerzia degli enti delegati, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta medesima.

La revoca delle funzioni regionali, delegate con la presente legge, è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti degli enti destinatari della delega.

La revoca nei confronti del singolo ente è ammessa sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi, delle normative e direttive regionali.

Il consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.

**Art. 6. (Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate).** Gli enti delegati debbono, nell'assunzione degli atti, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge hanno carattere definitivo.